



IVA 2018: nuovi criteri di assoggettamento per imprese straniere

Assolombarda Confindustria

Milano Monza e Brianza

Milano, 15 maggio 2018

Denise Pagani Zambelli

Attorney at law

Master of Advanced Studies (M.A.S) SUPSI in Tax Law

Assoggettamento all'IVA

Art. 10 LIVA Principio - Soggetto fiscale

1 È **assoggettato** all'imposta chiunque, a prescindere da forma giuridica, scopo e fine di lucro, esercita un'impresa e:

- a. con questa impresa esegue prestazioni sul territorio svizzero; o
- b. ha sede, domicilio o stabilimento d'impresa sul territorio svizzero.***

1bis Esercita un'impresa chiunque:

- a. svolge un'attività indipendente, professionale o commerciale, diretta al conseguimento, mediante prestazioni, di entrate aventi carattere di stabilità, indipendentemente dall'importo dell'afflusso di mezzi che non sono considerati controprestazione secondo l'articolo 18 capoverso 2; e
- b. agisce in nome proprio nei confronti di terzi.***

1ter L'acquisto, la detenzione e l'alienazione di partecipazioni secondo l'articolo 29 capoversi 2 e 3 costituiscono un'attività imprenditoriale.*

2 È **esentato** dall'assoggettamento chi:

- a. realizza sul territorio svizzero e all'estero una cifra d'affari inferiore a 100'000 franchi annui proveniente **da prestazioni che non sono escluse dall'imposta** secondo l'articolo 21 capoverso 2;
- b. indipendentemente dalla cifra d'affari esercita un'impresa con sede all'estero che esegue sul territorio svizzero esclusivamente una o più delle seguenti prestazioni o forniture:
 - 1. prestazioni esenti dall'imposta,
 - 2. prestazioni di servizi che vengono rese, secondo l'articolo 8 capoverso 1, sul territorio svizzero; non è tuttavia esentato dall'assoggettamento chi rende prestazioni di servizi in materia d'informatica o di telecomunicazioni a destinatari non contribuenti,
 - 3. fornitura di energia elettrica in condotte, di gas mediante la rete di distribuzione del gas naturale e di teleriscaldamento a contribuenti in territorio svizzero;
- c. quale associazione sportiva o culturale senza scopo lucrativo e gestita a titolo onorifico o istituzione di utilità pubblica, realizza sul territorio svizzero e all'estero una cifra d'affari inferiore a 150'000 franchi annui proveniente da prestazioni che non sono escluse dall'imposta secondo l'articolo 21 capoverso 2.***

2bis La cifra d'affari è calcolata secondo le controprestazioni convenute, esclusa l'imposta.*

3 La sede in territorio svizzero nonché tutti gli stabilimenti d'impresa in territorio svizzero costituiscono insieme un soggetto fiscale.

(* Modifiche in vigore dal 1.1.2018)

Assoggettamento all'IVA

Art 10 cpv. 1 LIVA – Assoggettamento (Principio)

È assoggettato all'IVA chiunque **eserciti un'impresa** e

- abbia **sede domicilio o stabilimento d'impresa sul territorio svizzero**

- contribuente *svizzero*

oppure

- con questa impresa **esegue prestazioni sul territorio svizzero**

- contribuente *estero*

Assoggettamento all'IVA

SOGGETTO SVIZZERO → ATTIVITÀ D'IMPRESA* → CONTRIBUENTE *SVIZZERO*

**Art. 10 cpv. 1 e 1ter LIVA*

SOGGETTO ESTERO → ATTIVITÀ D'IMPRESA* → PRESTAZIONI IN CH →
CONTRIBUENTE *ESTERO*

*Regole di localizzazione LIVA:

art. 7 (luogo della fornitura)

art. 8 (luogo della prestazione di servizi)

Assoggettamento all'IVA

Modifiche entrate in vigore il 1° gennaio 2018:

- Il vecchio art. 10 LIVA **non conteneva disposizioni specifiche** relative alle **imprese estere**, nel nuovo testo queste sono esplicitamente ed implicitamente prese in considerazione

Assoggettamento all'IVA

Art 10 cpv. 2 LIVA – Esenzione dall'assoggettamento

- La LIVA non parla espressamente di **assoggettamento obbligatorio**, pertanto si considerano assoggettati obbligatoriamente i soggetti che **non sono esplicitamente esenti** dall'assoggettamento ai sensi dell'art.
- **Esenzione dall'assoggettamento** = sebbene il soggetto/impresa si qualifichi come contribuente IVA, non é tenuto (poiché esente ai fini LIVA) ad annunciarsi e ad iscriversi nel registro dei contribuenti IVA

Assoggettamento all'IVA

Art 11 LIVA – Rinuncia all'esenzione dall'assoggettamento (assoggettamento volontario)

1. Chiunque esercita un'impresa ed è esentato dall'assoggettamento in virtù degli articoli 10 capoverso 2 o 12 capoverso 3 ha il diritto di rinunciare a tale esenzione.
2. La rinuncia all'esenzione dall'assoggettamento dev'essere mantenuta durante **almeno un periodo fiscale**.

Assoggettamento obbligatorio / facoltativo

Art. 10 cpv. 2 lett. a e lett. c LIVA – Cifra d'affari determinante

2 È **esentato** dall'assoggettamento chi:

- a. realizza sul territorio svizzero e all'estero **una cifra d'affari inferiore a 100'000 franchi annui proveniente da prestazioni che non sono escluse** dall'imposta secondo l'articolo 21 capoverso 2;
- b. (omissis)
- c. quale associazione sportiva o culturale senza scopo lucrativo e gestita a titolo onorifico o istituzione di utilità pubblica, realizza sul territorio svizzero e all'estero una **cifra d'affari inferiore a 150'000 franchi annui proveniente da prestazioni che non sono escluse** dall'imposta secondo l'articolo 21 capoverso 2.

- **Limite generale** per l'assoggettamento: CHF 100'000 di cifra d'affari in CH e all'estero
- **Limite per le istituzioni di utilità pubblica:** CHF 150'000 di cifra d'affari in CH e all'estero
- **Limite per le associazioni sportive e culturali senza scopo di lucro gestite a titolo onorifico:** CHF 150'000 di cifra d'affari in CH e all'estero
- Come determinare la cifra d'affari? → *Opuscolo Info IVA 02 – Assoggettamento (cifra 2.1.1)*

Assoggettamento obbligatorio / facoltativo

Art. 10 cpv. 2 lett. b n. 1 LIVA – Prestazioni esenti

2 È **esentato** dall'assoggettamento chi:

- a. (omissis)
- b. **indipendentemente dalla cifra d'affari esercita un'impresa con sede all'estero** che esegue **sul territorio svizzero esclusivamente** una o più delle seguenti prestazioni o forniture:

1. prestazioni **esenti dall'imposta**,

- Impresa o soggetto estero che effettui in CH **esclusivamente prestazioni esenti** dall'imposta
- Prestazioni esenti sono elencate negli **artt. 23 LIVA, 44 OIVA e 144 OIVA**

Assoggettamento obbligatorio / facoltativo

Art. 10 cpv. 2 lett. b n. 2 e 3 LIVA – Prestazioni esenti

2 È **esentato** dall'assoggettamento chi:

- a. (omissis)
 - b. indipendentemente dalla cifra d'affari esercita un'impresa con sede all'estero che esegue sul territorio svizzero esclusivamente una o più delle seguenti prestazioni o forniture:
 1. (omissis)
 2. **prestazioni di servizi che vengono rese, secondo l'articolo 8 capoverso 1, sul territorio svizzero**; non è tuttavia esentato dall'assoggettamento chi rende prestazioni di servizi in materia d'informatica o di telecomunicazioni a destinatari non contribuenti,
 3. fornitura di **energia elettrica in condotte**, di **gas** mediante la rete di distribuzione del **gas naturale e di teleriscaldamento** a contribuenti in territorio svizzero;
- In questi casi, l'impresa/soggetto estero realizza in CH unicamente determinate prestazioni soggette all'imposta sull'acquisto → servizi ex art. 8 cpv. 1 LIVA, tranne servizi informatici e di telecomunicazione forniti a destinatari non contribuenti → **art. 45 cpv. 1 lett. a LIVA**
 - Fornitura di elettricità in condotte, di gas naturale e di teleriscaldamento → **art. 45 cpv. 1 lett. d LIVA**

Assoggettamento obbligatorio / facoltativo

Modifiche entrate in vigore il 1° gennaio 2018:

- il nuovo art. 10 cpv. 2 LIVA ingloba quanto prima risultava dai combinati vecchi artt. 10 cpv. 2 lett. b LIVA e 9a OIVA
- Assenza dell'esplicito rimando all'art. 45 LIVA
- Introduzione dell'esenzione in relazione al cpv. 2 n. 3 (fornitura di elettricità, gas e teleriscaldamento)

Inizio e fine dell'assoggettamento IVA

Art. 14 LIVA - Inizio e fine dell'assoggettamento

1. L'assoggettamento **inizia**:

- a. per un'impresa **con sede, domicilio o stabilimento d'impresa sul territorio svizzero**, nel momento in cui viene avviata l'attività imprenditoriale;
- b. per **tutte le altre imprese**, nel momento in cui esse eseguono per la prima volta una prestazione sul territorio svizzero.

2. L'assoggettamento **termina**:

- a. per un'impresa **con sede, domicilio o stabilimento d'impresa sul territorio svizzero**:
 1. al termine dell'attività imprenditoriale,
 2. in caso di liquidazione patrimoniale, alla chiusura della procedura di liquidazione;
- b. per **tutte le altre imprese**, alla fine dell'anno civile in cui esse eseguono per l'ultima volta una prestazione sul territorio svizzero

Inizio dell'assoggettamento IVA

Art. 14 cpv. 1 LIVA - Inizio dell'assoggettamento per il contribuente ESTERO

- Per il contribuente **ESTERO**, l'**assoggettamento obbligatorio** inizia con la prima prestazione in CH, se è chiaro o presumibile che nei 12 mesi successivi sarà raggiunta la cifra d'affari determinante
- Per il contribuente **ESTERO**, l'**assoggettamento facoltativo** inizia al più presto all'inizio del periodo fiscale in corso

Inizio dell'assoggettamento IVA

Modifiche entrate in vigore il 1° gennaio 2018:

- Estensione esplicita ed inserita nella norma dei contribuenti esteri

Fine dell'assoggettamento IVA

Art. 14 cpv. 2 e segg. LIVA – Fine dell'assoggettamento per il contribuente ESTERO

- Per il contribuente **ESTERO**, l'**assoggettamento** termina alla fine dell'anno civile in cui è eseguita per l'ultima volta una prestazione in CH (così come in caso al termine di ogni attività imprenditoriale)
- Per il contribuente **ESTERO**, l'**assoggettamento diviene facoltativo** dalla fine del periodo fiscale in cui la cifra d'affari determinante non è più raggiunta ed è presumibile che non lo sarà più nemmeno nel periodo fiscale successivo (art. 14 cpv. 5 LIVA)

Fine dell'assoggettamento IVA

Modifiche entrate in vigore il 1° gennaio 2018:

- Estensione esplicita ed inserita nella norma dei contribuenti esteri

Iscrizione al registro dei contribuenti IVA

Art. 66 LIVA – Annuncio di inizio e di fine dell'assoggettamento

- L'impresa che **adempie le condizioni** per l'assoggettamento deve annunciarsi spontaneamente per iscritto entro 30 giorni dall'inizio dell'assoggettamento all'Amministrazione Federale delle Contribuzioni (AFC)
- L'annuncio avviene **online** sul sito dell'AFC (<https://www.estv.admin.ch/estv/it/home/mehrwertsteuer/fachinformationen/steuerpflicht/allgemeine-informationen.html>)
- Alla **fine dell'assoggettamento** il contribuente deve annunciarlo per scritto all'AFC. L'annuncio deve avvenire entro 30 giorni dalla cessazione dell'attività imprenditoriale

Obbligo di eleggere un rappresentante fiscale ai fini IVA

Art. 67 LIVA – Rappresentanza fiscale

- I contribuenti senza domicilio o sede sociale sul territorio svizzero devono designare, per l'adempimento dei loro obblighi procedurali, un rappresentante con domicilio o sede sociale sul territorio svizzero
- La designazione di un rappresentante non equivale alla costituzione di uno stabilimento d'impresa ai sensi delle disposizioni sulle imposte dirette

Obbligo di eleggere un rappresentante fiscale ai fini IVA

- Ai fini della rappresentanza fiscale, é riconosciuta una persona fisica o una persona giuridica con domicilio o sede in CH
- Al momento dell'iscrizione a Registro dei contribuenti IVA, l'impresa estera deve necessariamente indicare le generalità del rappresentante fiscale svizzero. Senza questa indicazione, l'annuncio non sarà preso in considerazione

Garanzia del pagamento dell'imposta da parte delle imprese estere

Artt. 93 e segg. LIVA

A copertura degli importi dovuti per legge all'AFC, le imprese estere sono tenute a prestare una fideiussione irrevocabile emessa da una banca con sede in CH o a pagare il medesimo importo in contanti direttamente alle autorità federali

CONTACT

GENÈVE

Rue Rodolphe-Toepffer 11bis
1206 Genève
Switzerland

T +41 58 810 22 33
F +41 58 810 22 35
geneva@altenburger.ch

LUGANO

Via P. Lucchini 7
6900 Lugano
Switzerland

T +41 58 810 22 44
F +41 58 810 22 45
lugano@altenburger.ch

ZÜRICH

Seestrasse 39
8700 Küsnacht
Switzerland

T +41 58 810 22 22
F +41 58 810 22 25
zurich@altenburger.ch